

ARGOMENTI	DOMANDA	RISPOSTA
SEGGIO	È consentito al personale amministrativo dell'Ordine fornire supporto al seggio elettorale?	Il Presidente del seggio può chiedere il supporto e l'assistenza del personale amministrativo, laddove ne ravvisi la necessità. Il personale amministrativo non siede al tavolo del seggio ma può essere presente nella sala ove si svolgono le votazioni per fornire assistenza se richiesta.
	È necessaria la presenza continuativa "in sede ordinistica" del Presidente dell'Ordine o di un suo delegato in tutti i giorni in cui si svolgono le votazioni e per l'intera tornata elettorale, nella sua veste di garante istituzionale?	Il Presidente dell'Ordine in carica svolge tutte le funzioni derivanti dal suo ruolo. Lo stesso deve essere presente al momento dell'apertura dell'Assemblea elettorale e fino alla costituzione del seggio. Infatti, qualora decorrano tre ore senza che sia stato possibile procedere alla costituzione del seggio deve dichiarare tale circostanza facendone menzione nel verbale e darne comunicazione agli iscritti attraverso avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.
	È riconosciuto al Presidente dell'Ordine il ruolo di garanzia del buon svolgimento delle elezioni e della collaborazione degli Uffici in caso di problemi?	Spetta al Presidente del seggio manifestare al Presidente dell'Ordine in carica la necessità di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Sarà poi il Presidente dell'Ordine in carica ad adottare i relativi atti conseguenti.
	Il Presidente dell'Ordine ha anche una funzione di controllo e responsabilità nel buon esito delle elezioni?	No, tali funzioni spettano al Presidente del seggio.
	In caso di difficoltà organizzative e gestionali, il Presidente dell'Ordine può intervenire laddove richiesto dal seggio elettorale? Il Presidente dell'Ordine ha funzione consultiva?	Tutte le situazioni che potrebbero verificarsi durante le operazioni elettorali devono essere risolte dal Presidente del seggio insieme agli scrutatori e al segretario e vanno riportate nel verbale. Il Presidente dell'Ordine non ha funzione consultiva ma è tenuto a prestare la sua collaborazione per assicurare il corretto svolgimento delle votazioni.
	Si chiede di specificare le modalità di verifica da parte dell'Ordine del requisito, in capo ai componenti il seggio elettorale, di non sussistenza del rapporto di parentela entro il quarto grado con i candidati.	Coloro che vengono scelti, tra i presenti all'Assemblea elettorale, come componenti il seggio dovranno autocertificare di non essere in rapporto di parentela entro il quarto grado con i candidati.

	Il grado di parentela deve essere autocertificato dagli scrutatori senza obbligo di verifica?	Trovano applicazione le previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
	Qualora il Consiglio direttivo deliberi di svolgere le operazioni elettorali in più sedi, la composizione del seggio dovrà essere la medesima in tutte le sedi?	Si precisa che il seggio elettorale, una volta costituito, è unico e resta immutato nella sua composizione anche nel caso in cui le elezioni si svolgano in più sedi, fatta salva l'ipotesi di eventuali impossibilità di partecipazione dei componenti effettivi che dovranno, pertanto, essere sostituiti dai componenti supplenti.
	Laddove le operazioni elettorali si svolgano in più sedi, le urne rimangono sigillate fino al termine delle stesse? Dove si svolgono le operazioni di scrutinio?	Il seggio elettorale deve rimanere immutato, pertanto, in caso di elezioni da svolgersi in più sedi, lo stesso dovrà spostarsi avendo cura, una volta terminate le votazioni in una sede, di sigillare le urne prima di trasferirsi nell'altra. Lo scrutinio deve avvenire nella sede dell'Ordine ove verranno spostate le urne.
	Come deve avvenire il trasporto delle urne in caso di seggio itinerante?	Le modalità di trasporto delle urne saranno decise dal Presidente del seggio elettorale, a condizione che, nel trasporto delle stesse, venga garantita l'integrità dei sigilli apposti all'urna.
	In caso di più sedi di voto (anche se il seggio deve essere unico), quali sono le procedure di vigilanza e controllo consigliate?	Spetta al Presidente del seggio individuare le procedure di vigilanza e controllo atte a garantire la segretezza del voto e il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Spetta al Presidente dell'Ordine in carica porre in essere i relativi atti conseguenti compatibilmente con le tempistiche e le risorse disponibili.
	Modalità di individuazione del Presidente del Seggio: l'art. 3, comma 2, del D.M. del 15.3.2018 prevede che sia scelto dagli scrutatori, ma non precisa la modalità.	Il Presidente del seggio elettorale viene scelto fra i tre sanitari più anziani di età presenti all'ora di apertura dell'assemblea elettorale. La modalità di scelta adottata da questi ultimi va riportata nel verbale.
	Modalità di individuazione dei componenti supplenti del seggio elettorale di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. del 15.3.2018.	I componenti supplenti sono individuati tra i presenti all'ora di apertura dell'Assemblea elettorale con gli stessi criteri utilizzati per la scelta dei componenti effettivi.

	Quanti supplenti possono essere previsti per gli scrutatori? Le eventuali sostituzioni possono essere anche temporanee?	Per ciascun componente effettivo del seggio è individuato uno o più componenti supplenti. Il seggio elettorale non può essere modificato, salvo che per cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute giustificate. Non sono ammesse sostituzioni temporanee. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti del seggio.
	I componenti il seggio elettorale devono essere i medesimi per tutte le giornate e/o tornate? In caso di impedimento (quali tipologie ammesse) possono essere sostituiti?	Il seggio elettorale non può essere modificato, salvo che per cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute giustificate (es. motivi di salute).
	Gli scrutatori possono essere individuati attraverso una lista di nominativi disponibili (supplenti compresi)?	I componenti il seggio non possono essere individuati con una lista di nominativi ma sono individuati tra i presenti all'apertura dell'assemblea elettorale.
	Ai fini della costituzione del Seggio devono essere nominati obbligatoriamente 4 membri effettivi e 4 componenti supplenti oppure bastano anche i 4 effettivi se non ci sono presenti in sala iscritti per la nomina a supplente?	È necessario che, al momento della costituzione dell'assemblea, si nomini, per ogni componente effettivo, almeno un componente supplente.
	Si chiede quali siano i criteri per l'individuazione dei componenti supplenti dei seggi; se si debba applicare il criterio dell'anzianità di iscrizione all'albo o di età per graduare le eventuali disponibilità.	Si seguono gli stessi criteri previsti per l'individuazione dei componenti effettivi.
COMPENSI	Posto che il Consiglio direttivo può deliberare di prevedere un compenso per i componenti del seggio elettorale, che importo deve avere tale compenso? Può essere pari al gettone di presenza del consigliere dell'Ordine?	Spetta al Consiglio Direttivo determinare anche l'entità del compenso da corrispondere ai componenti il seggio elettorale.
CONVOCAZIONE	È possibile differenziare, all'interno dell'avviso di convocazione, la durata e gli orari di svolgimento delle tre tornate elettorali?	L'avviso di convocazione, a firma del Presidente dell'Ordine in carica, può prevedere, per ogni tornata elettorale, una durata diversa delle votazioni, da 2 a 5 giorni, a condizione però che, qualora il

		numero degli iscritti sia superiore a 5000, la durata delle votazioni non può essere inferiore a 3 giorni. Per quanto concerne l'orario, esso può essere diverso in ciascuna tornata elettorale, però è consigliabile che, nell'ambito della stessa tornata elettorale, sia identico per tutti i giorni delle votazioni.
	È previsto un limite di orario per lo svolgimento delle operazioni elettorali?	La normativa non dice nulla in materia di orario per cui spetterà al Presidente dell'Ordine in carica comunicare l'orario delle votazioni.
	È previsto un termine minimo di distanza tra una tornata elettorale e l'altra?	Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i., le votazioni devono svolgersi in un periodo di tempo che contenga un giorno festivo, per cui è possibile fissare le tre convocazioni anche a distanza di una settimana l'una dall'altra, purché uno dei giorni in cui si svolgono le votazioni sia festivo.
	Premesso che l'avviso di convocazione è di norma unico, è necessario inviare nuovamente la convocazione se la prima o seconda convocazione non hanno raggiunto il quorum? Oppure è valida la prima lettera di convocazione?	L'avviso di convocazione, a firma del Presidente dell'Ordine in carica, è di norma unico e deve prevedere anche le date dell'eventuale seconda e terza convocazione. Pertanto, non è necessario inviare nuovamente l'avviso di convocazione.
	Nel caso in cui l'avviso di convocazione non sia unico, si deve rispettare il termine di 20 giorni per le altre due tornate elettorali?	Se l'avviso di convocazione è unico e contiene le tre convocazioni non è necessario rispettare il termine di 20 giorni tra le stesse. Al contrario, se l'avviso di convocazione contiene solo la prima tornata elettorale, per le altre sarà necessario rispettare il termine di 20 giorni.
	L'invio delle convocazioni deve essere effettuato sia per PEC che per posta prioritaria?	L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite PEC o posta prioritaria. Si rammenta a tale proposito l'obbligo per ciascun professionista di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.
	Per la validità delle operazioni elettorali è previsto un numero minimo di ore al giorno in cui il seggio deve rimanere aperto?	Come sopra specificato, la normativa di riferimento non dice nulla in materia di orario per cui esso deve essere stabilito in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione dei votanti, tenuto conto del

		numero degli iscritti e delle difficoltà di accesso alla sede del seggio.
	Per “orario identico per tutti i giorni delle votazioni” si intende orario identico nell’ambito di una tornata elettorale o identico per tutte le tornate elettorali?	È consigliabile, ma non obbligatorio, che l’orario sia identico per tutti i giorni delle votazioni nell’ambito di una convocazione, al fine di non indurre in errore gli elettori.
	La pubblicazione delle date di convocazione delle elezioni sul sito dell’Ordine/FNOMCeO deve avvenire contestualmente all’invio delle lettere/PEC di convocazione o deve essere effettuata non appena il Consiglio delibera le date?	Le date delle convocazioni vanno pubblicate contestualmente all’invio dell’avviso di convocazione sia sul sito dell’Ordine che sul sito della FNOMCeO.
	Decorse le tre ore dall’orario di apertura dell’Assemblea elettorale, qualora sia impossibile procedere alla costituzione del seggio, si passa automaticamente alla seconda convocazione come da avviso già inviato agli iscritti o si deve rifare la prima convocazione?	Nel caso in cui non viene costituito il seggio (non sono presenti almeno 8 persone per costituire il seggio), l’assemblea è convocata automaticamente in seconda convocazione e il Presidente ne dà comunicazione sul sito, salvo che l’avviso di convocazione non preveda già le date delle altre due convocazioni.
LISTE	All’interno delle liste deve essere indicato un numero minimo di donne e uomini? Se sì, qual è il loro rapporto minimo?	L’art. 2, comma 2, del D. Lgs. C.P.S. 233/46 e ss.mm.ii. precisa che l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza che ogni Ordine deve favorire nelle elezioni deve avvenire secondo modalità stabilite con regolamenti ministeriali. A riguardo, il Ministero della Salute non ha adottato alcun regolamento per cui allo stato non esiste alcuna previsione normativa o regolamentare che stabilisca un numero minimo di uomini e di donne che devono essere indicati all’interno di una lista. Pertanto, appare opportuno che ogni lista preveda il ricambio generazionale e la rappresentatività di entrambi i generi.
	La candidatura inviata via PEC non necessita di autenticazione delle firme?	Le candidature, singole ovvero nell’ambito della lista, possono essere presentate anche tramite PEC, e devono essere sottoscritte dagli elettori (dagli stessi candidati o da iscritti diversi da questi ultimi) entro il termine ultimo per la presentazione delle

		candidature tramite firme autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato in presenza.
	Per l'autenticazione delle firme che appoggiano la candidatura, il sottoscrittore la deve apporre davanti al presidente o ad un suo delegato in presenza presso la sede dell'Ordine o è sufficiente che chi presenta la lista alleggi i documenti di identità di ciascuno? Inoltre, le firme a corredo della lista possono essere quelle stesse dei candidati?	Ogni iscritto può depositare la propria candidatura a mano o a mezzo PEC. In questo secondo caso, deve allegare copia del documento di riconoscimento. Le candidature devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e autenticate. Si ribadisce che l'autenticazione della firma deve avvenire di persona davanti al Presidente dell'Ordine o al suo delegato. Le firme possono essere le stesse dei candidati purché apposte davanti al Presidente dell'Ordine o a un suo delegato.
	Numero di firme necessarie per le candidature al Consiglio Direttivo: devono essere 15 (considerando quindi solo i componenti Medici Chirurghi) o 17 (considerando anche i componenti Odontoiatri)?	La candidatura singola e/o la lista devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, <u>almeno pari</u> al numero dei componenti l'organo da eleggere. Nel caso di specie, si considera solo la componente medica del Consiglio Direttivo (7, 9 o 15 in base al numero degli iscritti).
	Come va conteggiato con precisione il tempo massimo di presentazione delle liste ("non oltre le 12.00 del decimo giorno precedente l'apertura del seggio")	Si computano i dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni (Es. se le elezioni si tengono il 20, 21 e 22 settembre, le liste potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 10 settembre).
	In presenza di una sola lista di candidati sarebbe ammissibile predisporre, in analogia con le elezioni politiche o amministrative, schede prestampate con riportata la lista ed elenco alfabetico dei candidati con a fianco quadratini per l'espressione del voto?	Non possono essere predisposte schede prestampate e già precompilate in quanto sulle schede elettorali devono essere riportati un rigo per la denominazione della lista e un numero di righe pari al numero massimo di preferenze esprimibili, per ciascun organo da eleggere.
	Si chiede se la candidatura singola o di lista debba essere sostenuta soltanto da sottoscrittori iscritti nell'albo di riferimento dell'organo collegiale per l'elezione del quale si presenta candidatura. A titolo esemplificativo si chiede se un medico chirurgo possa sostenere la candidatura di	Si conferma che la candidatura singola o di lista debba essere sostenuta soltanto da sottoscrittori iscritti nell'albo di riferimento dell'organo da eleggere, a meno che non si tratti di doppio iscritto.

	una lista per l'elezione della Commissione Albo Odontoiatri e viceversa.	
	Un doppio iscritto può sottoscrivere più liste di organi diversi?	Si, ma non può sottoscrivere più liste candidate al medesimo organo.
COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI	Modalità di nomina del Presidente del Collegio dei Revisori.	Si precisa che il Presidente del Collegio dei Revisori, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, non viene nominato discrezionalmente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, bensì viene scelto all'esito di una procedura ad evidenza pubblica. Sarà cura del Consiglio direttivo neoeletto nella prima riunione utile nominare con delibera il Presidente del Collegio dei Revisori.
	Per la sottoscrizione della lista dei revisori come mai si richiede la sottoscrizione di almeno quattro elettori, se solo tre dei componenti sono eletti?	IL CRC è composto da quattro componenti, di cui uno (il Presidente) da nominare e tre da eleggere (due effettivi e uno supplente). La lista e la singola candidatura alla carica devono essere sottoscritte da almeno quattro elettori (pari al numero dei componenti l'organo da eleggere che sono 4).
	Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Revisore Contabile Professionista, può coincidere con il commercialista dell'Ordine se quest'ultimo non tiene la contabilità ma si occupa solo delle buste paghe dei dipendenti e delle incombenze fiscali dell'Ente?	No, il commercialista dell'Ordine non può rivestire la carica di revisore legale in quanto non in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
	Il revisore legale nella candidatura deve inserire il suo compenso?	Il revisore legale non è soggetto a candidatura "elettorale", bensì a nomina da parte del Consiglio direttivo a seguito di avviso pubblico. Il relativo compenso va inserito nell'avviso stesso.
	L'avviso pubblico per l'individuazione dei candidati alla presidenza del CRC va bandito prima della convocazione dell'assemblea elettorale o successivamente?	L'avviso pubblico deve essere bandito entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni a cura del Consiglio direttivo uscente.
QUORUM	Posto che il quorum viene identificato al momento dell'invio dell'avviso di convocazione, si chiede se si possono deliberare nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni?	Si precisa che dall'inoltro dell'avviso di convocazione fino al termine delle votazioni, non possono essere deliberate iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, in quanto il numero degli iscritti identificato al momento della convocazione, rappresenta un elemento fondamentale:

		<p>– per determinare il numero dei componenti i diversi organi da eleggere,</p> <p>- per determinare il quorum richiesto, per ciascuna tornata elettorale, ai fini della validità dell'Assemblea elettorale,</p> <p>e va indicato nell'avviso di convocazione.</p>
	I sanitari che, al momento delle elezioni, risultano sospesi dalla professione andranno inseriti nel conteggio del quorum?	Il quorum elettorale viene determinato in base al numero di iscritti (persone fisiche) all'Albo al momento della convocazione. Nel conteggio sono compresi anche i sospesi.
	Il quorum per l'elezione del Collegio dei revisori dei Conti è diverso per i Medici chirurghi e per gli Odontoiatri o è lo stesso? Se è diverso, le assemblee per le votazioni possono svolgersi in date diverse, una per gli Odontoiatri e una per i Medici chirurghi?	Il quorum si calcola in base al numero di iscritti all'Albo Medici e all'Albo Odontoiatri risultanti al momento dell'inoltro dell'avviso di convocazione e, pertanto, è diverso. L'assemblea è unica e le votazioni non possono svolgersi in date diverse.
	Se il quorum per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti è lo stesso per i Medici chirurghi e per gli Odontoiatri, visto che i doppi iscritti hanno diritto a due schede per l'elezione del Collegio dei Revisori, il calcolo del quorum viene effettuato sulla somma degli iscritti ai due Albi, o i doppi iscritti si calcolano una sola volta?	Il quorum viene calcolato in base al numero degli iscritti a ciascun Albo, per cui il doppio iscritto viene conteggiato sia come iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi che come iscritto all'Albo degli Odontoiatri.
	Premesso che le Stp, allo stato attuale, non hanno diritto di voto, il Consiglio direttivo può procedere a deliberare le iscrizioni delle Stp nella sezione speciale dell'Albo dopo aver inoltrato l'avviso di convocazione elettorale?	Si, in quanto non incide sul quorum.
	Il quorum elettorale viene stabilito al momento della delibera di indizione delle elezioni o al momento dell'invio della lettera di convocazione?	Il quorum elettorale viene stabilito al momento dell'invio della lettera di convocazione.
	Il quorum va conteggiato e segnalato sulla lettera di convocazione assemblea elettorale, per ciascuna tipologia di elezione (Medici, Odontoiatri, Revisori) e per ciascuna convocazione (prima, seconda, terza)?	Si
	In caso di raggiungimento del quorum per l'elezione di un solo organo (es. Commissione Albo Odontoiatri) si può procedere allo scrutinio? O bisogna attendere che siano terminate anche le operazioni elettorali relative agli altri	In caso di raggiungimento del quorum per una sola delle tre assemblee elettorali (es. Commissione Albo Odontoiatri), il Presidente del seggio deve procedere allo scrutinio al termine delle operazioni elettorali e procedere alla proclamazione degli eletti.

	organi? In questa ipotesi, gli Odontoiatri devono tornare a votare per i revisori?	Nel caso di specie, gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri dovranno tornare a votare per l'elezione del Collegio dei revisori.
ESPRESSIONE DI VOTO	In relazione alle operazioni di voto, l'elettore può votare solo una lista? Può votare la lista e contemporaneamente esprimere le preferenze? Nel caso sia possibile il voto di lista e il voto di preferenza, come vengono conteggiate queste ultime?	L'elettore può votare scrivendo nella scheda elettorale la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi dei candidati a quella lista. In entrambi i casi il voto va a tutta la lista. Nell'ipotesi in cui l'elettore vota la lista e contemporaneamente esprime le preferenze, se queste si riferiscono a candidati appartenenti ad una lista diversa da quella indicata, la scheda sarà nulla. Se invece le preferenze espresse appartengono ai candidati di quella lista, spetterà al seggio valutare se annullare la scheda o attribuire il voto ai soli candidati di quella lista il cui nominativo è stato trascritto nella scheda elettorale.
	Nel caso di voto al solo candidato di una lista, la lista stessa acquisisce voti?	In questa ipotesi la lista non acquisisce alcun voto bensì soltanto il candidato il cui nominativo è riportato nella scheda elettorale.
	Se al momento dello scrutinio su una scheda vengono riscontrati nominativi regolarmente candidati insieme a nominativi non candidati, la scheda è nulla o si considerano comunque validi i voti ai candidati?	Il seggio, preliminarmente allo spoglio, deve condividere le regole sull'attribuzione dei voti. Nell'ipotesi specifica, il seggio deve valutare se l'espressione del voto è da considerarsi un segno di riconoscimento oppure attribuire il voto al candidato in ossequio al principio generale di favorire la volontà dell'elettore.
	Un iscritto radiato con ricorso pendente in CCEPS può votare?	Si
	Qualora un iscritto dovesse votare una lista e un iscritto di un'altra lista, come viene considerato il voto?	Non essendo chiara la volontà dell'elettore, la scheda deve ritenersi nulla.
	Il voto di lista corrisponde ad un voto di preferenza per ogni singolo candidato nella lista? Se un candidato singolo raccoglie un numero di preferenze maggiore di quello del candidato di lista, chi viene estromesso tra i candidati dalla lista stessa?	Il voto di lista viene attribuito a tutti i componenti la lista. Risultano eletti i candidati, singoli o inseriti in una lista, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. A parità di voti, si applicano le regole previste dall'art. 6, comma 2, del D.M. 15 marzo 2018.

DECORRENZA ORGANI	Nomina delle cariche istituzionali.	Si precisa che entro 8 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio direttivo, la Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e la Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri procedono all'elezione delle cariche istituzionali.
	Il termine del 31 dicembre rappresenta il momento entro il quale devono considerarsi esaurite tutte le fasi che conducono al mutamento dei soggetti chiamati a far parte degli organi istituzionali e la data di scadenza del mandato.	Ciò si desume dall'articolo 2, comma 7, del novellato D. Lgs. C.P.S. n. 233/46, che stabilisce che la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
PROCLAMAZIONE	Nel caso di doppia elezione, cosa si intende per opzione dell'eletto? Entro quanto tempo va fatta la scelta?	Per opzione si intende la facoltà del candidato che risulta eletto in due organi (Consiglio direttivo e Collegio dei revisori oppure Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e Collegio dei Revisori dei Conti) di scegliere una fra le due cariche conseguite (consigliere). Costui dovrà esprimere la sua scelta subito dopo la proclamazione, o, al massimo, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione del Presidente del seggio, al fine di consentire tempestivamente la proclamazione/comunicazione del primo dei non eletti nella carica (di consigliere) non opzionata.
PROCEDURE TELEMATICHE	È possibile utilizzare il modello elezioni da remoto posto alla validazione FNOMCeO da altri Ordini qualora già validato dalla FNOMCeO?	Non è possibile aderire alle procedure operative per la votazione telematica adottate da altri Ordini. Ciascun Ordine deve adottare con propria deliberazione le proprie procedure, da sottoporre alla valutazione e validazione della Federazione.
	Entro quando va inviato il regolamento sulle procedure operative per la votazione telematica?	Il regolamento sulle procedure operative per la votazione telematica deve essere predisposto in tempo utile per lo svolgimento delle votazioni e per consentire al Comitato Centrale della FNOMCeO la relativa approvazione.

VOTO ELETTRONICO	Si chiede se la redazione di un apposito regolamento sia necessaria anche nel caso in cui un Ordine dovesse decidere di ricorrere alla sola modalità elettronica?	Premesso che per voto elettronico si intende il voto digitale presso il seggio elettorale si ritiene che, qualora l'Ordine opti per la votazione elettronica, lo stesso deve dotarsi di un regolamento che disciplini tale modalità di voto e sottoporlo all'approvazione della FNOMCeO ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 221/1950.
SCRUTINIO	Lo scrutinio è/può essere aperto al pubblico?	È possibile assistere alle operazioni di scrutinio senza possibilità di interferire con i lavori del seggio elettorale.